

MOZIONE

La Camera,

premesso che:

la rivoluzione informatica sta caratterizzando i nostri tempi, provocando, come ogni grande trasformazione, le sue vittime immolate sull'altare del progresso;

tra queste risaltano i portatori di handicap ed, in particolare, i non vedenti che, nonostante la corposa legislazione a loro tutela, si ritrovano a dover lottare contro ostacoli di vario tipo nel campo della cosiddetta « nuova economia »;

in particolare i recenti sviluppi dell'informatica e di Internet stanno, infatti, rendendo impossibile la corretta fruizione dell'informazione da parte dei soggetti affetti da alcune specifiche minorazioni fisiche, mettendo conseguentemente in discussione il diritto di accesso alle sorgenti di informazione, che invece, deve essere garantito a tutti i cittadini;

perfino le Pubbliche Amministrazioni, nelle loro pagine Web, non rispettano i criteri di accessibilità più elementari;

esistono opportune tecnologie attraverso cui le informazioni possono essere rese fruibili a tutti i cittadini, compresi i non vedenti, ed è dunque ingiustificabile la mancata garanzia di un diritto basilare ad una parte non indifferente della società;

occorre diffondere la convinzione che creare documenti accessibili a tutti non significa rinunciare a qualcosa e che un documento destinato ai non vedenti, non deve essere esclusivamente testuale e può tranquillamente contenere immagini e grafici, purché accessoriatamente dai necessari accorgimenti tecnici;

non è più rinviabile una necessaria regolamentazione dei sistemi informatici,

che preveda, tra l'altro, il normale accesso anche ai non vedenti, oggi invece ingiustamente discriminati;

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative di carattere amministrativo, legislativo e di controllo per addivenire nei tempi più brevi ad una regolamentazione di tutti gli strumenti operanti nel settore informatico e della comunicazione, compresa Internet, per integrare gli stessi con tutti gli accorgimenti tecnici idonei a consentirne la piena fruizione a tutti i soggetti portatori di handicap e, soprattutto, ai non vedenti;

a intervenire presso l'Autorità Garante per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, per il controllo e la verifica dell'adeguamento dei siti Web gestiti dalla Pubblica Amministrazione, in guisa da consentirne la corretta fruizione da parte di tutti i cittadini a prescindere dalle personali condizioni fisiche.

(1-00465)

« Bono, Selva ».

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La VI Commissione,

premesso che:

la legge n. 662 del 1996, nel conferire al Governo la delega per il riordino della disciplina tributaria per gli enti non commerciali e per l'istituzione delle organizzazioni non lavorative di utilità sociale (Onlus) prevedeva - all'articolo 3, commi 191-192 - l'istituzione dell'Autorità per il terzo settore, da attuare entro il 31 dicembre 1997;

successivamente è stato approvato l'articolo 14 della legge n. 133 del 15 maggio 1999, che prevede per tale autorità i seguenti compiti:

a) atti per l'uniforme applicazione della disciplina Onlus;